CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

O ALL’ESAME DI STATO

**SCUOLA SECONDARIA**

(Gruppo di lavoro: i Responsabili dei 4 plesso Scuola Secondaria)

Riferimenti normativi.

D.l.vo 62/2017, artt. 5, 6 e 7.

Con decisione a maggioranza del Consiglio di Classe con adeguata motivazione,

la non ammissione si concepisce:

* come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
* come evento di cui le famiglie sono state informate e accuratamente preparato per l’allievo, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
* quando siano stati adottati e documentati interventi di recupero e/o supporto ai processi di apprendimento che non si siano rivelati produttivi soprattutto per indisponibilità, disinteresse, disimpegno, demotivazione dell’allievo;
* come evento possibile soprattutto in concomitanza dei passaggi formativi che comportano salti cognitivi particolarmente significativi tali da richiedere il sicuro possesso dei prerequisiti definiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo di apprendimento.

I Consigli di classe avendo attentamente considerato e valutato:

* il processo di maturazione negli apprendimenti, alla luce della situazione di partenza e tenendo conto:
1. di situazioni certificate di DSA;
2. di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità (BES);
* l’andamento dell’allievo nel corso dell’anno, tenendo conto:
1. della costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa;
2. delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
3. dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;
4. di quantità e contenuti dei provvedimenti disciplinari comminati, per carenza nel rispetto delle regole della vita scolastica;

procedono alla NON AMMISSIONE degli allievi alla classe successiva quando si verificasse almeno uno dei seguenti casi:

1. Le difficoltà riscontrate sono in misura tale e collocate in ambiti (competenze di base - abilità fondamentali) da pregiudicare le autonomie nell’esercizio della cittadinanza, essendo stato disatteso il raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento, e/o quando il livello delle competenze raggiunto risulti talmente deficitario da compromettere il regolare percorso scolastico dell’anno successivo;
2. I percorsi didattici mirati e personalizzati (esempio: PDP BES, attività di recupero, tutoraggio tra pari, studio assistito, coinvolgimento in attività extracurricolari), organizzati per migliorare il livello degli apprendimenti, non hanno sortito esiti apprezzabili;
3. L’alunno ha rifiutato di seguire le indicazioni fornite dagli insegnanti, di applicarsi con impegno (scolastico e domestico) e partecipazione e non ha saputo/voluto usufruire degli interventi mirati e/o individualizzati;
4. Si presume che la permanenza nella classe inferiore possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà e le carenze, che altrimenti pregiudicherebbero il suo il percorso di apprendimento;

Costituisce una aggravante per la NON ammissione il mancato miglioramento rispetto alle condizioni dell’anno precedente, nei casi in cui l’ammissione all’anno corrente sia stata deliberata nonostante la presenza di lacune o di competenze acquisite solo parzialmente.